

Un altro ponte tra pilastro pubblico e pilastro privato

di Red. Ref. | www.reforming.it

«Haec autem ita fieri debent,
ut habeatur ratio
firmitatis, utilitatis, venustatis»

«In tutte queste cose che si hanno da fare,
devesi avere per scopo
la solidità, l'utilità, e la bellezza»

[Marco Vitruvio Pollione
De Architectura, Liber I, 2](#)

La bozza di Legge di bilancio per il 2025, articolo 28, inserisce finalmente un altro raccordo tra il pilastro pensionistico pubblico e il pilastro pensionistico privato. La rendita ottenibile dal pilastro privato potrà concorrere al raggiungimento dell'«importo soglia necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia [...] in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50 per cento del montante accantonato nel fondo [pensione]». In altri termini, il requisito di importo minimo dell'assegno pensionistico per l'uscita di vecchiaia, da fare valere assieme ai 67 anni di età¹ e ai 20 anni di anzianità contributiva, potrà essere raggiunto sommando la pensione maturata nel pilastro pubblico e la prestazione in forma di rendita maturata in quello privato. [Questa soglia minima](#), che si ricorda valere solo per i lavoratori con primo versamento contributivo successivo al 1995, è oggi pari all'importo dell'[Assegno sociale](#) e fu introdotta nel 1995 con l'intento di promuovere il più possibile gli sforzi individuali nel raggiungimento di un basico livello di autonomia reddituale per l'età anziana. Con la misura prevista dalla bozza di legge di bilancio, potranno essere contati anche gli sforzi avvenuti partecipando al pilastro pensionistico privato.

Reforming scrive di questo tema da tempo, da inizio anni Duemila quando inaugurò la definizione di «ponti tra pilastri» sull'onda dei parallelismi tra economia e architettura e tra economia e urbanistica che da sempre sono fonte di ispirazione, almeno per chi scrive. L'ultima volta se ne è parlato qualche mese fa nella Reforming Note «[Contrafforti tra Pilastri: Breve nota con idee per le pensioni del futuro prossimo venturo](#)», ma altri spunti sono su «[Primo e secondo pilastro integrati](#)».

In questo caso, volendo continuare con la metafora, più che di un ponte si tratta di un [rammendo urbanistico-architettonico](#), vista la portata molto circoscritta che la misura potrà avere nel breve e

¹ Agganciati alla progressione della vita attesa.

medio periodo. È altamente implausibile, infatti, che chi a 67 anni o più non è riuscito a maturare l'importo minimo per richiedere la pensione di vecchiaia nel pilastro pubblico sia riuscito, nel contempo, a partecipare a un fondo pensione maturando un montante sufficiente per ottenere una rendita utile allo scopo, soprattutto alla luce del grado di diffusione ancora limitato della previdenza complementare nella più ampia platea del lavoro subordinato e parasubordinato. Ma il passo è comunque positivo: da un lato, ci sarà qualcuno che potrà utilizzarlo anche subito o a breve² e, dall'altro, si fa un "cucitura" normativa che in prospettiva farà funzionare meglio entrambi i pilastri, limitando i casi in cui contributi versati al primo vadano persi per impossibilità di accedere alla prestazione, e dando una ragione in più per aderire, anche con investimenti contenuti ma periodici, al pilastro privato. Si tratta di una convenienza fondata sulle caratteristiche specifiche e integrabili dei due pilastri, diversa dalla convenienza fiscale su cui il Legislatore ha puntato in maniera univoca e anche esagerata nel [1994](#), nel [2000](#) e nel [2005](#) (per citare gli interventi maggiori).

Come si va da tempo facendo strada in urbanistica e architettura, e come in Italia predica da sempre l'Arch. e Sen. [Renzo Piano](#), quando si ha davanti una realtà complessa in cui è non possibile ripristinare tutto e ricominciare dall'inizio con un nuovo comodo "anno zero", i rammendi e le cuciture, nelle periferie, tra quartieri confinanti, nella collocazione del verde, tra nodi di mobilità cittadina, nelle aree degradate, etc., diventano importanti quanto le grandi opere, perché sono più facilmente praticabili e, se posti nella giusta direzione, passo dopo passo aprono prospettive che prima sembravano precluse. Per il multipilastro pensionistico vale lo stesso, e magari ci fosse stata questa consapevolezza nel 1994, l'anno di varo dei fondi pensione di diritto italiano ad accumulazione reale e *fully funded*.

Nella [Nota del 22 novembre 2023](#) – cui si rimanda per commenti un po' più approfonditi sui vantaggi di interconnettere i pilastri – si affermava *"Per lungo tempo essi sono rimasti totalmente separati, 'binari' viaggianti in parallelo o addirittura in direzioni diverse. La mancanza di coordinamento esplicito ha reso più difficile valorizzarli e percepirla come tasselli di un disegno unitario di welfare system, mentre ha finito con l'alimentare pregiudizi di scardinamento del pilastro pubblico"*.

Solo a distanza di un quarto di secolo dalla nascita dei fondi pensione di diritto italiano ([D. Lgs. 124/1993](#)), è stato compiuto il primo passo per rinforzare l'alleanza tra i pilastri, valorizzandone la specificità e complementarità. Nel 2017 è arrivata la Rendita integrativa temporanea anticipata ("RITA")³. Prima di allora i requisiti per l'accesso alle prestazioni dei fondi ricalcavano meccanicamente quelli per l'accesso alle prestazioni ordinarie del pilastro pubblico. La RITA ha introdotto flessibilità, disaccoppiando i requisiti e permettendo l'accesso alle prestazioni dei fondi in forma di rendita sino a cinque anni prima il compimento del requisito di età per il pensionamento di vecchiaia nel primo pilastro. L'anticipo si estende a dieci anni nei casi in cui il richiedente RITA sia in stato disoccupazione superiore a due anni. Il trattamento fiscale della RITA è quello stesso agevolato delle prestazioni in forma di rendita erogate dai fondi⁴.

² Magari lavoratori con carriere in parte da liberi professionisti e in parte da subordinati o parasubordinati. Oppure soggetti con periodi di lavoro all'estero e che, dopo essere rientrati in Italia, hanno ricominciato a lavorare come subordinati o parasubordinati e nel contempo hanno fatto anche versamenti volontari al pilastro privato con risorse derivanti anche da fonti diverse dal reddito da lavoro dipendente (e in questo caso anche rinunciando a parte al trattamento fiscale agevolato). Insomma, qualche caso a cui la modifica normativa può essere utile da subito o a breve ci sarà pure, e infatti la Relazione tecnica ne individua qualche centinaio (si veda in allegato).

³ [Articolo 1, commi 168 e 169 della L. 205/2017](#).

⁴ Per maggiori dettagli sulla RITA si può [visitare la pagina](#) dedicata di [MEFOP](#). Si pensi a quanto importante possa essere la RITA nel dare spazio alle scelte individuali, per esempio di lasciare il lavoro o di ridurre anche significativamente gli orari

Nel 2017, la RITA è stata un po' più di un rammendo normativo a costo zero per le finanze pubbliche, ma se ne possono fare gli stessi commenti appena espressi per il più modesto collegamento tra il vincolo di importo per l'uscita di vecchiaia nel pilastro pubblico e le prestazioni del fondo pensione privato: è arrivata colpevolmente tardi; fosse stata introdotta prima, avrebbe reso più attrattiva l'adesione ai fondi pensione e avrebbe permesso di contenere le ampie e regressive agevolazioni fiscali che adesso sono loro riconosciute; avrebbe permesso di affrontare in maniera più organizzata i necessari incrementi dei requisiti di accesso alle pensioni del primo pilastro (conseguenti all'aggancio alla progressione della vita attesa).

La valutazione della misura dell'articolo 28 della bozza della Legge di bilancio per il 2025 è sicuramente positiva e si spera che, lungo la strada dell'integrazione tra pilastri, faccia da viatico a innovazioni ben più importanti, come (1) la flessibilizzazione, a seconda della pensione maturata / in maturazione nel pilastro pubblico, della quota di prestazione che il fondo può erogare in forma di capitale *una-tantum*; o come (2) la possibilità di trasferire all'INPS il montante maturato nel fondo pensione affinché l'INPS lo trasformi in rendita con gli stessi [coefficienti applicabili al montante nozionale "Dini"](#) per il calcolo della pensione del primo pilastro⁵. Se ne è parlato nei già citati lavori "[Contrafforti tra Pilastri: Breve nota con idee per le pensioni del futuro prossimo venturo](#)" e "[Primo e secondo pilastro integrati](#)".

In particolare, la collaborazione tra pilastri nella conversione del montante in rendita (il secondo dei punti d'agenda appena descritti) riecheggia in minima parte anche nell'articolo 28, laddove si dice che *"[...] il valore teorico della rendita complementare, ai soli fini del calcolo del raggiungimento del valore soglia previsto (nel 2024 pari a 534,41 euro mensili) è determinato trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 vigente al momento del pensionamento"*.

In attesa di ponti più lunghi e solidi tra i pilastri, ben vengano cuciture e rammendi nella giusta direzione. L'importante è far procedere il cantiere della nuova struttura del sistema pensionistico prima che sia irrimediabilmente tardi. Che non passino altri venti anni, tanti quanti ne sono passati da che Reforming ha cominciato a promuovere il disegno dei raccordi tra i pilastri. Ed è anche sbagliato parlare di ponti tra pilastro pubblico e pilastro privato, nonostante il titolo di questa RN li definisca così: in realtà, si dovrebbe cominciare a guardare a loro come componenti di un unico sistema *multi-pillar*, sia perché più strumenti sono assemblati per ottenere un risultato migliore all'interno di una cornice normativa e regolatoria studiata dal Legislatore estesa anche alla gestione patrimoniale e alla conversione in rendita, sia per le importanti risorse del bilancio dedicate al pilastro complementare nella forma di sostegno fiscale alla contribuzione e alla accumulazione dei frutti degli investimenti.

Red. Ref.
www.reforming.it
twitter: reformingit
mail: info at reforming.it

di lavoro in attesa di compiere l'età per la vecchiaia (il *partial-retirement* o *gradual-retirement* da sempre suggerito dalle *policy guideline* dell'OECD); o di integrare i redditi disponibili quando si è disoccupati e si è esaurita la prestazione per disoccupazione (NASPI); o di coprire spese di cura per esigenze sia acute che di lungodegenza; o semplicemente di disporre negli ultimi anni *pre* pensionamento di risorse in più, rispetto ai redditi da lavoro, per preparare al meglio la fase di vita successiva (cambio di casa, cambio di residenza, eventuale avvio di attività autonome, supporto ai figli e nipoti per avvio del loro lavoro, "sogni nel cassetto", etc.).

⁵ Non implicherebbe la rinuncia all'accumulazione dei risparmi sul mercato attraverso i fondi pensione che è aspetto saliente del *multi-pillar*.

ART. 28

(Misure in materia di previdenza complementare)

La disposizione prevede che a decorrere dall'1° gennaio 2025 i soggetti che liquidano la pensione con il sistema contributivo possono, sulla base di una opzione volontaria, computare, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'importo soglia necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia (limite minimo pari a una volta l'importo dell'assegno sociale, rivalutato in base alla media mobile quinquennale del tasso di variazione del PIL, nel 2024 pari a 534,41 euro mensili, unitamente alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni di età, adeguato agli incrementi della speranza di vita, e del requisito contributivo di 20 anni), in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare. Il valore teorico della rendita complementare, ai soli fini del calcolo del raggiungimento del valore soglia previsto (nel 2024 pari a 534,41 euro mensili) è determinato trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 vigente al momento del pensionamento. La norma prevede altresì che le forme di previdenza complementare rilascino una proiezione certificata attestante il valore della rendita calcolabile secondo gli schemi in uso nella singola forma di previdenza complementare. Va specificato come già attualmente le forme di previdenza complementare rilascino annualmente una nota informativa che contiene già le proiezioni delle diverse tipologie di prestazioni richiedibili dagli assicurati, ivi incluse le rendite; nel caso di specie (richiesta di una pensione contributiva con opzione di rendita), la norma introduce l'obbligo di mettere a disposizione una proiezione certificata che consenta di avere una rappresentazione affidabile dell'importo della futura rendita in modo da comprendere l'ulteriore reddito a disposizione unitamente alla pensione erogata dall'ente previdenziale pubblico. Per effetto della disposizione in esame si potrà verificare un anticipo del pensionamento per la maturazione anticipata dell'importo soglia per accedere al pensionamento di vecchiaia, a seguito dell'aggiunta alla pensione pubblica maturata della rendita derivante dalla previdenza complementare. Tenuto conto della specificità dei soggetti in esame, della concomitanza per i soggetti a basso reddito della maturazione al diritto dei trattamenti pensionistici di natura assistenziale e delle relative integrazioni, del contenuto importo del valore soglia viene valutata in termini contenuti la numerosità di soggetti interessati, dell'ordine di un centinaio circa all'inizio del periodo per crescere gradualmente a circa 600 annui alla fine del decennio considerato, per un anticipo medio di circa un anno. Tenuto conto che per l'attuazione della disposizione sarà necessario un decreto attuativo, si valuta che dalla disposizione non derivino oneri per l'anno 2025.

Per l'adozione di tale decreto, infatti, al fine di valutarne la neutralità sui saldi di finanza pubblica, occorrerà avere la certezza che l'autorità statistica europea non ritenga di dover modificare la classificazione contabile della rendita da previdenza complementare considerando in un unico trattamento pensionistico la suddetta rendita unitariamente alla prestazione della previdenza pubblica obbligatoria.

Pertanto, sulla base delle valutazioni e delle ipotesi sopra rappresentate, derivano i seguenti oneri:

Maggiore spesa pensionistica (valori in milioni di euro)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0	0,5	0,9	1,2	1,5	2,1	3,1	4,1	4,8	5,3

Dal 2035 gli oneri pensionistici hanno un profilo pure crescente ma comunque di entità contenuta che trova compensazione nell'ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento.

Renzo Piano racconta l'importanza del rammendo urbano



Il rammendo delle periferie





Red. Ref.

web: www.reforming.it

twitter: Reformingit

mail: info at reforming.it